

Trib. Milano Sez. XIII, Sent., 12-09-2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sabrina Bocconcello ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11425/2013 promossa da:

M.F. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv., elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

ATTORE

contro

COND. VIA A. N. 20 M.,

A.F. (C.F. (...)),

L.F. (C.F. (...)),

E.F. (C.F. (...)),

C.F. (C.F. (...)),

tutti con il patrocinio dell'avv., elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

CONVENUTI

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 7.2.2013 l'attrice, proprietaria di un appartamento situato nel *condominio* di Via A. 20 , M. nonché proprietari in comunione indivisa con i convenuti di altri locali siti nello stabile ha convenuto avanti il Tribunale di Milano il Condominio stesso, e i sig.ri F.A.,L., E. e C. chiedendo preliminarmente la sospensione della Delib. del 19 ottobre 2012 e nel merito la declaratoria di nullità e/o annullabilità delle delibere con la quale l'assemblea dei *condomini* del predetto *Condominio* ha deliberato la nomina di un amministratore, l'applicazione delle tabelle millesimali già in uso, la redazione del regolamento *condominiale* e la nomina di un tecnico per la redazione ed il controllo delle tabelle millesimali.

La causa veniva assegnata alla Sezione XIII, dott.ssa Arianna Chiarentin.

Si costituiva regolarmente in giudizio il *Condominio* ed il Sig.F.A. chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree e la improcedibilità dell'azione per mancato rispetto dei termini di decadenza dell'impugnazione.

Alla prima udienza del 20.6.2013 veniva dichiarata la contumacia dei sig.ri F.L., E. e C., non veniva concessa la sospensione della delibera, ma venivano assegnati i richiesti termini per il deposito di memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.

Tale udienza veniva rinviata sino al 12.1.2017 a causa di impedimento del giudice designato per astensione di maternità.

A seguito del provvedimento del Presidente di Sezione la causa veniva assegnata alla dott.ssa B. che all'udienza del 12.1.2017 tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di legge per il deposito di atti conclusivi.

Motivi della decisione

Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione passiva dei convenuti sig.ri F.A., L.E. e C., come eccepita dal Sig.F.A. si rileva quanto segue.

L'attrice ha impugnato la Delib. del 19 dicembre 2013 chiedendo che ne fosse dichiarata la nullità\annullabilità per tutti i punti all'ordine del giorno ed quindi anche, per quanto qui rileva, per la parte in cui è stata deliberata l'applicazione della tabella già applicata dal 1973.

E' noto che la domanda giudiziale di un *condomino* volta all'accertamento della invalidità o della inefficacia della tabella millesimale deve essere necessariamente proposta nei confronti di tutti gli altri *condomini*, senza che possa ritenersi passivamente legittimato l'amministratore del *condominio*, la cui rappresentanza processuale passiva è sempre limitata alle azioni relative alle parti comuni dell'edificio, ossia ai rapporti giuridici scaturenti dall'esistenza di parti comuni, e non anche estensibile alle questioni che, in quanto attinenti all'accertamento dei valori millesimali delle quote di proprietà singola, incidono su obblighi esclusivi dei singoli *condomini*.

Ma l'impugnazione della tabella è cosa diversa dalla impugnazione della delibera che modifica la tabella.

L'impugnazione della delibera, infatti, non trae fondamento dall'errore iniziale o dalla sopravvenuta sproporzione dei valori del prospetto, ma dai vizi concernenti l'atto e la sua formazione.

Precisato che la domanda giudiziale diretta ad impugnare la tabella millesimale configura una azione diversa rispetto alla domanda concernente l'impugnazione della delibera assembleare che modifica la tabella, diversa nelle due ipotesi è anche la legittimazione passiva.

Come già affermato dalla suprema Corte (Sez. II, 15 aprile 1994, n. 3542), l'impugnazione della delibera che modifica la tabella va infatti proposta contro l'amministratore del *condominio*, perché questi è sempre legittimato a resistere contro l'impugnazione delle deliberazioni assunte dall'assemblea.

Essendo oggetto della specifica impugnazione proposta dalla *condomina* F. non la tabella millesimale, ma la delibera di approvazione della tabella, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti non sussiste: legittimato passivo nell'azione di impugnazione della delibera è l'amministratore del *condominio*.

Infatti quando oggetto dell'impugnazione non è la tabella millesimale, ma la delibera che modifica la tabella medesima, non sussiste la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti, essendo l'amministratore del *condominio* legittimato a resistere contro l'impugnazione delle delibere assembleari. (Cass 11575 2012).

Se quindi legittimato passivo nel caso de quo è il *condominio* in persona del suo amministratore, come correttamente convenuto dall'attrice, ciò non toglie che anche se non necessaria l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti, se chiamati in giudizio, i partecipanti la compagine *condominiale* non siano privi di legittimazione passiva posto che il *condominio*, quale ente privo di personalità giuridica, è composto da tutti i *condomini* partecipanti il *condominio*; tant'è che sono legittimati a intervenire in giudizio anche se non chiamati.

L'eccezione quindi non è fondata e va rigettata.

Altresì va rigettata la eccezione di nullità dell'atto di citazione come dedotta dai convenuti che lamentano la genericità della domanda in mancanza di specifica indicazione di quali punti della delibera vengono impugnati e ciò tenuto conto della completezza della difesa dei convenuti in sede di costituzione che hanno ampiamente contraddetto alle domande attoree.

Sempre in via preliminare va statuito in merito alla richiesta di decadenza dall'azione quanto alla delibera de quo.

Per stabilire se si è verificata o meno l'ipotesi di decadenza del diritto per l'esercizio dell'impugnativa di assemblea *condominiale* deve tenersi conto che parte attrice ha ritenuto che la delibera de quo sia affetta da vizi comportanti la nullità (per cui non vi sono termini per impugnare) e l'annullabilità, ai sensi dell'art. 1137 c.c..

Specificatamente l'attrice ha denunciato un difetto di convocazione per mancato rispetto del termine per l'avviso ai *condomini*, mancata costituzione del *condominio* e l'invalidità della delibera di approvazione delle tabelle, con la conseguenza che i vizi lamentati costituiscono tutti motivi di annullabilità.

Rilevato quindi che si tratta di motivi di impugnazione da qualificare quale invalidità che comporta annullabilità, si tratta ora di stabilire se è intervenuta la decadenza dell'attrice ex art. 1137 c.c. terzo comma dalla proposizione della presente impugnativa tenuto conto che è pacifico tra le parti che

1. L'attrice è rimasta assente in assemblea
2. Non vi alcuna contestazione di parte attrice in merito alla circostanza dedotta e provata dal *condominio* convenuto circa la consegna del plico contenente il verbale dell'assemblea del 19.10.2012 oggi impugnato con raccomandata AR con consegna del portalettere e rilascio dell'avviso nella cassetta dell'attrice in data 27.12.2012 e ritiro del plico presso la posta in data 4.1.2013
3. l'atto di impugnazione è stato notificato in data 7.2.2013 e portato alla notifica in data 4.2.2013.

Come sostenuto da costante giurisprudenza sul punto "La presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. degli atti recettizi in forma scritta giunti all'indirizzo del destinatario, opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma. L'onere di provare l'avvenuto recapito all'indirizzo del destinatario è a carico del mittente, salva la prova da parte del destinatario medesimo dell'impossibilità di acquisire in concreto l'anzidetta conoscenza per un evento estraneo alla sua volontà.(Cass, civ., sez. II, 29 aprile 1999, n. 4352) . "Per ritenere sussistente, secondo l'art. 1335 cod.

civ., la presunzione di conoscenza, da parte del destinatario, dalla dichiarazione a questo diretta, occorre la prova, il cui onere incombe al dichiarante, che la dichiarazione sia pervenuta all'indirizzo del destinatario, e tale momento, nel caso in cui la dichiarazione sia stata inviata mediante lettera raccomandata consegnata a persona abilitata a riceverla, coincide con il rilascio del plico presso tale persona.

Ciò posto, considerato che l'attrice nulla ha dedotto in merito all'impossibilità di reperire il plico presso l'ufficio postale il 4.1.2013, il Tribunale ritiene che il dies a quo da cui far decorrere il termine decadenziale di cui all'art. 1137 c.c. sia appunto la data indicata dal convenuto del 27.12.2012.

Poiché è pacifico che l'atto introduttivo è stato notificato in data 7.2.2013 e portato alla notifica il 4.2.2013, tenuto conto del dies a quo così come determinato, l'azione de quo risulta incardinata ben oltre il termine di cui all'art. 1137 c.c. che scadeva il 26.1.2013, pertanto deve dichiararsi l'improcedibilità del giudizio in relazione alla Delib. del 19 ottobre 2012.

Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza, il cui ammontare si liquida come da dispositivo.

Sentenza esecutiva ex lege

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

- dichiara l'improcedibilità della domanda attorea relativa alla impugnazione della Delib. del 19 ottobre 2012 resa dal *condominio* convenuto
- rigetta ogni altra domanda
- condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite a favore dei convenuti che liquida in Euro.2.500,00 per compensi oltre accessori di legge e rimborso forfetario
- sentenza esecutiva

Così deciso in Milano, il 11 settembre 2017.

Depositata in Cancelleria il 12 settembre 2017.